

STATUTO

Della Società Cooperativa "INTERPROFIDI di garanzia fidi tra liberi professionisti" con sede in Palermo.

Titolo I

Costituzione, denominazione, sede , oggetto e durata

Art.1 (Costituzione, denominazione, sede)

E' costituita una Società Cooperativa denominata "INTERPROFIDI Società Cooperativa di garanzia fidi tra liberi professionisti".

La società ha sede legale nel comune di Palermo; su delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituite o soppresse altre sedi secondarie, agenzie, uffici di rappresentanza.

La cooperativa è regolata dal presente statuto, dalle norme in tema di cooperative, dalle norme speciali nazionali e regionali in tema di consorzi di garanzia fidi, e, per quanto non previsto, ed in quanto compatibili, dalle disposizioni sulle società per azioni.

Art. 2 (Oggetto)

La Cooperativa INTERPROFIDI, che è basata sui principi della mutualità, non ha fini di lucro e si propone di effettuare in favore dei propri soci le seguenti attività:

- Offrire garanzie collettive dei fidi ed erogare i servizi ad esse connesse o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla Legge.

In particolare, possono essere prestate garanzie reali e personali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio,

nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili, costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.

E' consentito accettare, determinandone le modalità di impiego, garanzie personali e reali nonché fideiussioni da parte di terzi, da utilizzare anche insieme a quelle prestate dai soci.

- Assistere i professionisti-soci, con adeguata attività di informazione e consulenza, nel reperimento e migliore utilizzo delle fonti finanziarie (finanziamenti a breve, medio e lungo termine, factoring, leasing) nonché nelle operazioni relative alla gestione delle stesse con preliminare valutazione delle istruttorie relative ai progetti di investimenti aziendali.
- Stipulare una o più convenzioni con Istituti e/o Aziende di Credito e con Intermediari Finanziari in genere, al fine di ottenere la concessione ai soci di fidi e/o finanziamenti, di qualsiasi genere e natura, in regime di condizioni favorevoli, stabilendo le regole tecniche di selezione delle domande. Le convenzioni saranno rette da regolamenti emanati dal Consiglio di amministrazione.

La cooperativa può aderire ad un consorzio di secondo grado, purché attinente o complementare con lo scopo sociale, partecipando alla costituzione del fondo rischi e rilasciando eventuale una fideiussione almeno dello stesso importo.

E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. I fondi delle società potranno essere investiti in titoli. Le eventuali sopravvenienze potranno essere destinate ad investimenti per il miglioramento dei servizi resi ai soci e/o ad incrementare i fondi rischi costituiti.

La Società è retta dai principi della mutualità prevalente, ai sensi degli articoli 2512, 2513 e 2514 c.c..

Art. 3 (durata)

La società cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Titolo II Patrimonio Sociale

Art. 4 (Patrimonio sociale)

Il Patrimonio della Società Cooperativa è costituito:

- a) Dal Capitale Sociale formato dalle azioni sottoscritte dai soci – professionisti dell'importo ciascuna di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00); il valore delle azioni potrà essere variato dall'Assemblea straordinaria dei soci o per intervenuta disposizione legislativa.
Ciascun socio può sottoscrivere esclusivamente una azione. In deroga alla prescrizione che precede, i soci fondatori potranno sottoscrivere il numero di azioni necessario ad assicurare la sussistenza del capitale minimo previsto dal comma 12 dell'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito in legge 14 novembre 2003 n. 326. Le azioni eccedenti dovranno essere trasferite a terzi, con l'osservanza della procedura prevista dall'art. 5 che segue, entro il 31.12.2006 (trentuno dicembre duemilasei);
- b) Dalla riserva legale indivisibile;
- c) Dalle riserve indivisibili previste con delibera assembleare e costituite con l'eventuale avanzo di gestione.
- d) Dalle riserve volontarie, costituite da una quota degli utili netti annuali, confluenti al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

- e) Da donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni e privati;
- f) Dal Fondo di Gestione di cui al successivo art. 9 comma 1 lett. d)
- g) Dal Fondo Rischi. La Cooperativa istituirà presso gli istituti di credito convenzionati e/o intermediari finanziari in genere, od in una sola banca tesoriere, uno o più fondi rischi per coprire le eventuali perdite denunciate dagli Istituti di credito convenzionati, al quale fondo si attingerà prima di escutere le fidejussioni.
Alla costituzione e all'incremento del fondo rischi, depositato in conti fruttiferi, concorrono i versamenti a tal fine dai soci con un importo minimo di euro 10,00 (dieci/00).
Gli interessi maturati sui conti fruttiferi, di cui ai due commi precedenti saranno liquidati e girocontati, alla fine di ogni esercizio, sul conto di gestione.
La Cooperativa potrà istituire fondi rischi diversificati per l'affluenza di eventuali contributi facenti capo a diversi Enti (Regione Sicilia – *integrazione fondi rischi*, Ministeri, comunità Europea ecc.) o specifici per settore o materia.
Alle spese di gestione della società si provvede esclusivamente con le somme provenienti dalle provvigioni e dai diritti di cui agli artt. 9 lett. c), e 20, nonché dai redditi patrimoniali della società stessa.

Art 5 (azioni)

La Società è a capitale variabile nel rispetto dei modi e termini previsti dall'art. 13 del D.L. 30/09/2003 n.269 convertito in Legge 24 Novembre 2003 n. 326.

Il Capitale Sociale è suddiviso in azioni dell'importo di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) ciascuna.

E' esclusa l'emissione di titoli rappresentativi delle azioni.

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Esse non sono trasferibili, con effetto verso la Società Cooperativa, se la cessione non è autorizzata dal Consiglio di Amministrazione; il trasferimento potrà avvenire unicamente a favore di altro socio o di un terzo che, avendone i requisiti, chiede di essere ammesso in qualità di socio. Si applica l'art. 2530 c.c.

Le azioni si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, né possono essere acquistate dalla società Cooperativa.

Titolo III Soci

Art.6

Il numero dei soci è illimitato.

Art.7

Possono far parte della Società Cooperativa i liberi professionisti aderenti ai relativi ordini professionali e che abbiano dunque ottemperato all'eventuale iscrizione in albi, ruoli o registri previsti dalle relative norme di categoria, e le associazioni professionali tra gli stessi costituite.

Tali soggetti devono risultare in attività e non devono aver subito condanne ad una pena che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Art.8

L'ammissione dei soci è soggetta al sindacato di merito del Consiglio di Amministrazione su domanda scritta degli interessati ed è annotata a cura del Consiglio nel libro soci. Si applica l'art. 2528 c.c.

Art.9 (obbligo dei soci)

L'ammissione alla società Cooperativa comporta per ciascun socio i seguenti obblighi:

- a. Sottoscrizione e versamento della azione di partecipazione al Capitale Sociale del valore di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00);
- b. Versamento, all'atto dell'ammissione alla Cooperativa, dell'importo minimo di Euro 10,00(dieci/00) per partecipare alla costituzione del o dei fondi rischi; inoltre il socio, all'atto dell'attivazione della prestazione di garanzia da parte della cooperativa, è tenuto a integrare il fondo rischi versando un'ulteriore somma, il cui ammontare sarà stabilito dal consiglio di amministrazione in relazione al moltiplicatore di cui all'ultimo periodo dell'art.18 che sarà concordato con l'istituto finanziatore. Il socio è altresì tenuto, all'atto dell'attivazione della garanzia da parte della cooperativa, a prestare una fideiussione a favore dell'istituto di credito finanziatore, da costituire presso il medesimo, per un importo minimo di Euro 500,00 (cinquecento/00)
- c. Versamento, inoltre, all'atto dell'ammissione alla Cooperativa, di un contributo di gestione, il cui importo verrà eventualmente deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, in misura non inferiore ad Euro 40,00 (quaranta/00). Detto contributo verrà utilizzato per le spese di gestione e mantenimento della Cooperativa.

Art.10

Il socio è tenuto ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni sociali ed a favorire in ogni modo gli interessi della società.

Art.11 (*cessazione del vincolo sociale*)

La perdita della qualità di socio ha luogo per causa di morte, recesso, decadenza, esclusione; essa deve essere annotata a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro soci.

Il recesso avviene su domanda del socio inviata al Consiglio di Amministrazione il quale deve deliberare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Si applica l'art. 2532 c.c.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del soggetto per il quale sia stata disposta la cancellazione dall'albo professionale di appartenenza o che venga a trovarsi in una delle altre condizioni di inidoneità previste dal presente statuto. Il socio è comunque obbligato a comunicare alla società la sopravvenuta perdita dei requisiti per l'ammissione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione:

- a) Per mancato pagamento della azione sottoscritta o per inadempienza di altre obbligazioni assunte verso la società.
- b) Per inosservanze gravi delle disposizioni dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi sociali o che sia reso insolvente per debiti garantiti dalla Cooperativa.

Nel caso di insolvenza l'azione del Capitale Sociale del socio escluso, unitamente alle quote di partecipazione al Fondo Rischi, restano acquisite dalla Cooperativa fino alla concorrenza del credito vantato nei confronti del socio per la sua insolvenza.

Nei riguardi delle associazioni professionali i provvedimenti sanzionatori operano qualora il fatto che vi dà causa sia riferibile

anche ad uno solo dei professionisti associati, salvo che questi venga a sua volta escluso dall'associazione partecipante.

Art. 12

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo precedente, debbono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro i quindici giorni successivi alla deliberazione. Il socio può proporre opposizioni davanti al tribunale a norma dell'art. 2533 del Codice Civile.

Art. 13

Il socio uscente ha diritto alla liquidazione dell'azione da lui sottoscritta, comunque in misura non superiore all'importo di capitale nominale versato e della quota di partecipazione al Fondo Rischi quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

Art.14

Il pagamento dell'azione del Capitale di cui all'art. 13 deve essere effettuato nei modi e termini di cui all'art. 2535 c.c.

Il pagamento delle quote di partecipazione al Fondo Rischi deve essere effettuato entro 180 giorni dalla delibera di accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art.15

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla Cooperativa, non ha, quali che siano le circostanze di cui agli articoli 11 e 14, diritto alla liquidazione delle proprie quote prima di aver adempiuto a tutti gli impegni. Il recesso dei soci è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2532 c.c.; l'esclusione dei soci ha luogo nei casi e con le

modalità previste dall'articolo 2533 c.c.. Nei casi di recesso o di esclusione dei soci la quota del socio receduto od escluso viene liquidata con le modalità e nei termini previsti dall'art. 2535 del codice civile.

TITOLO IV

Operazioni

Art.16

Il socio che intende ottenere l'affidamento alle condizioni previste dalle convenzioni stipulate fra gli Istituti di credito e la Cooperativa dovrà inoltrare a quest'ultima apposita domanda scritta allegando alla stessa copia del certificato di iscrizione all'albo professionale o Registro Imprese di appartenenza, delle ultime tre Dichiarazioni in materia fiscale ed ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di una migliore valutazione dell'affidabilità del richiedente.

La Cooperativa trasmetterà l'istanza all'Istituto o Azienda di Credito convenzionata.

L'Istituto o Azienda convenzionata curerà l'istruttoria necessaria per la concessione del fido, in conformità alle proprie norme statutarie e regolamenti e potrà richiedere al soggetto interessato ogni documentazione ed informazione ritenuta necessaria in aggiunta alle informazioni ed ai documenti richiesti dalla Cooperativa all'atto della presentazione della domanda.

Art.17

L'importo unitario massimo dei finanziamenti garantibili dalla Cooperativa per ciascun socio non può superare la somma di Euro 361.519,83 (trecentosessantunomilacinquecentodiciannove virgola ottantatre centesimi), di cui Euro 103.291,38

(centotremiladuecentonovantuno virgola trentotto centesimi), per il credito d'esercizio, o forme ad esso assimilabili, e ad Euro 516.456,90 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasei virgola novanta centesimi) mediante garanzia prestata dal consorzio di secondo grado, così come previsto dalla Legge Regionale n.32/2000 e dall'art.110 Legge Regionale n.6 del 03.05.2001.

Tali importi comunque non potranno superare il limite massimo previsto dalla legge al momento della concessione del fido.

La Cooperativa qualora intenda concedere garanzie oltre l'importo massimo assistito da agevolazioni regionali, provvede per la parte eccedente, mediante separati fondi rischi costituiti senza il concorso regionale

Art.18

La percentuale di rischio da far gravare sulla garanzia prestata dalla Cooperativa per ogni singolo finanziamento non potrà essere superiore all'80% (ottanta per cento). Gli Istituti di credito convenzionali assumeranno un rischio sino ad un massimo dell'80% (ottanta per cento). Sulla parte di finanziamento che eccede il limite massimo garantibile dalla cooperativa, interverrà la controgaranzia prestata dal consorzio di secondo grado fino ad un massimo del 90% (novanta per cento).

Il totale dei finanziamenti garantibili dalla cooperativa sarà non superiore a venti volte del totale del fondo rischi e delle fidejussioni in essere di cui dispone la cooperativa.

La società cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, fondi speciali antiusura, da gestire in forma separata rispetto ai fondi rischi ordinari, riservati esclusivamente alla concessione delle garanzie previste dall'articolo 15 co.2, Legge 7 marzo n. 108/ 96 e succ. modificazioni ed integrazioni.

Art.19

I compiti svolti dal Consiglio di Amministrazione in materia di Concessione di prestazioni di garanzia e relative revoche possono essere delegati, dal Consiglio stesso, ad un Comitato Tecnico costituito come previsto dall'art.32.

Art.20

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che ciascun socio all'atto in cui chiede alla società una prestazione di assistenza o di garanzia, versi un diritto di segreteria a copertura delle spese necessarie.

Titolo V Organi Sociali

Art. 21

Sono organi della Società Cooperativa:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Comitato di Presidenza;
4. il Comitato Tecnico,
5. il Presidente;
6. il Collegio Sindacale;

Assemblee

Art.22

Hanno diritto di voto nell'Assemblea coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute, e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia amministratore, Sindaco o dipendente della società. Ciascun socio non può rappresentare però più di cinque soci.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso, che deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione e può essere comunicato ai soci con ogni mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'avviso di convocazione delle assemblee deve essere esposto in modo visibile nella sede sociale almeno quindici giorni prima della seduta. Per una maggiore divulgazione stralcio dell'avviso potrà essere pubblicato su uno o più organi di informazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata altresì dal Consiglio di Amministrazione quando né è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del Capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Art.23

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; nei casi previsti dalla legge la convocazione può avvenire entro centottanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale. In questo caso gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa le ragioni della dilazione.

Essa ha i seguenti compiti:

- a) discutere ed approvare il bilancio;
- b) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. L'Assemblea che nomina gli

amministratori ed i sindaci determina anche il compenso loro spettante;

- c) approvare i regolamenti esecutivi;
- d) trattare tutti gli argomenti di sua competenza a termini dello statuto ed a norma di legge.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla nomina o sui poteri dei liquidatori, e negli altri casi previsti dalla legge.

Art.24

L'Assemblea è presieduta dal presidente o da un suo delegato. Il presidente sceglie, con approvazione dell'assemblea, fra i soci presenti due scrutatori. In caso di Assemblea ordinaria lo stesso presidente deve farsi assistere da un segretario, designato dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale, mentre in caso di Assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un Notaio.

Art.25

Le Assemblee ordinarie possono validamente deliberare, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno il 20% (venti per cento) dei soci con diritto al voto, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.

I criteri di votazione vengono di volta in volta stabiliti dal presidente. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati, conteggiati per voti espressi con l'esclusione degli astenuti. In caso di parità di voti la

proposta messa in votazione si intende respinta. Per l'elezione alle cariche sociali, a parità di voti, è eletto il più anziano di età.

Art.26

Le Assemblee straordinarie possono validamente deliberare quando siano presenti o rappresentati in prima convocazione almeno la metà dei soci con diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati, conteggiati per voti espressi con l'esclusione degli astenuti.

Consiglio di Amministrazione

Art.27

L'amministrazione è affidata ad un Consiglio composto da un numero minimo di 5 (cinque) e da un massimo di 20 (venti) componenti a cui si aggiungono i componenti di diritto previsti nei successivi commi.

Possono rivestire la qualità di amministratori della società:

- a) i professionisti iscritti alla cooperativa esercenti la libera professione in forma individuale;
- b) legali rappresentanti di studi associati iscritti alla Cooperativa;
- c) rappresentanti designati da enti pubblici.

Può inoltre far parte del Consiglio di Amministrazione un rappresentante di ciascun Ente Pubblico o Privato che partecipi alla costituzione del patrimonio sociale nella misura di almeno un quarto del capitale sociale sottoscritto dai soci e che in qualsiasi momento versi un contributo della stessa misura commisurato al capitale sociale sottoscritto dai soci accertato al 31 dicembre dell'esercizio precedente al versamento.

Gli enti che devono procedere alla designazione dovranno ricevere la richiesta di segnalazione almeno quindici giorni prima dell'Assemblea

e dovranno comunicare il nominativo del consigliere designato entro il giorno precedente la stessa Assemblea. In caso di mancata indicazione nei termini previsti la designazione si intenderà confermata nella persona presente nell'organo uscente in rappresentanza dello stesso ente o rinunciata in caso di prima segnalazione o di indisponibilità del precedente rappresentante a continuare nell'incarico. In caso di rinuncia alla segnalazione o indisponibilità del segnalato all'accettazione dell'incarico il Consigliere di Amministrazione della società cooperativa si intenderà consolidato nel numero dei membri residui e si insedierà senza rappresentante degli enti rinunciatari.

In ogni caso la nomina del 70% (settanta per cento) dei componenti il Consiglio di Amministrazione è riservata all'Assemblea dei soci.

I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti una o più volte per eguale periodo.

Il Consiglio di Amministrazione elegge il presidente del Consiglio ed un vice presidente o, se ritiene, anche più vice presidenti, scegliendoli tra i membri del Consiglio stesso.

Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione componenti tra loro parenti o affini fino al terzo grado incluso.

Art.28

Gli amministratori devono astenersi dal votare per deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti o affini sino al terzo grado.

Art.29

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne facciano richiesta almeno un

terzo dei consiglieri o due componenti il Collegio dei sindaci. L'avviso di convocazione deve essere spedito, salvi casi di urgenza, sei giorni prima al domicilio di ciascun consigliere. L'avviso di convocazione deve, altresì, essere spedito nella stessa forma e negli stessi termini ai sindaci effettivi. Il Consiglio può avvalersi dell'opera di un segretario di propria nomina. In mancanza di avviso di convocazione, la seduta è da ritenersi valida, con la presenza totalitaria dei componenti del Consiglio di Amministrazione, avvenuta alla presenza dell'intero Collegio Sindacale.

Art.30

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei componenti, non ammettendosi deleghe.

Art.31

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della società, che non sono riservati per legge e per statuto all'Assemblea dei soci.

Spetta tra l'altro al Consiglio di:

- a) Compilare il bilancio annuale, corredandolo con una relazione sull'andamento delle gestioni e curarne la presentazione all'assemblea ordinaria per averne l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio in corso;
- b) Stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con le aziende di credito o con altri Enti;
- c) Autorizzare il presidente alle spese necessarie per il normale funzionamento della società;
- d) Autorizzare il presidente a svolgere tutte le azioni correnti per la tutela dei diritti della società.

Accettare donazioni, lasciti, elargizioni da associazioni e privati, contributi dello stato o da altri Enti Pubblici per la costituzione del fondo di riserva o per fronteggiare spese di amministrazione, sempre che non sia necessaria una modifica allo statuto. Al Consiglio di Amministrazione è demandato pure il potere di far partecipare la società a consorzi provinciali, regionali e nazionali, a società cooperative, a società di capitali ed altri enti che eventualmente si costituissero con il fine di coordinare e potenziare le attività dei consorzi di garanzia.

Art. 32

COMITATO DI PRESIDENZA

E' istituito il Comitato di Presidenza. Esso è composto dal presidente del Cda, componente di diritto, da due Vice Presidenti del Cda e da altri due membri effettivi, scelti dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.

Il Comitato di Presidenza ha il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e sovrintende al corretto funzionamento della gestione ed amministrazione da parte del Cda.

Esso può prendere decisioni di urgenza o di carattere temporaneo riguardo a tutte le materie di competenza del consiglio, escluse quelle elencate agli articoli 2381 e 2544, ma queste devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione opportunamente convocato.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione potrà svolgere mandati e procure per singoli atti o categorie di atti.

COMITATO TECNICO

Art.33

Il Consiglio di Amministrazione delega l'esame delle richieste di presentazione di garanzia avanzate dai soci e la revoca delle prestazioni concesse, ad un Comitato Tecnico.

Il funzionamento del Comitato Tecnico è demandato ad un regolamento che verrà emanato dal Consiglio di Amministrazione.

PRESIDENTE

Art.34

Il presidente ha la rappresentanza legale della società e la rappresentanza ad ogni effetto di legge avanti ai terzi ed in giudizio.

Inoltre:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- convoca e presiede il Comitato tecnico;
- presiede l'Assemblea dei soci e ne dirige i lavori;
- tutela i rapporti istituzionali con gli istituti di credito convenzionati;
- dispone per l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci;
- vigila sulla conservazione e tutela dei libri contabili prescritti;
- provvede, nei limiti delle facoltà conferitegli dal Consiglio di Amministrazione, all'ordinaria amministrazione della Cooperativa ed adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento dello stesso.

Il presidente in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito dal vicepresidente o, in caso di più vicepresidenti, dal più anziano di età.

Art.35

Oltre al compenso, se stabilito dal presente statuto, al presidente e ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un rimborso delle spese vive sostenute e regolarmente documentate.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art.36

La Cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, avendo la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono

trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del c.c..

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

TITOLO VI

Bilancio

Art.37

Il Bilancio comprende l'esercizio finanziario che va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve essere comunicato dagli amministratori al Collegio Sindacale con la relazione e i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo. Il bilancio deve restare depositato in copia insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato perché i soci possano prendere visione.

Copia del bilancio, completa delle relazioni e attestazioni di legge dovranno essere trasmesse all'Amministrazione Regionale competente entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione dello stesso.

Art.38 (art.2545 quater)

Gli utili d'esercizio devono essere destinati come segue:

- almeno il trenta per cento (30%) al fondo di riserva legale;

- la restante parte, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, va destinato ai fondi di riserva indivisibili di cui alla lettera c) dell'art.4 .

E' vietata comunque la distribuzione di utili e di riserve ai soci. Possono tuttavia essere ripartiti ristorni tra i soci in proporzione alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici.

I disavanzi di gestione invece vanno coperti con i fondi di riserva indivisibili di cui alla lett. c) del precedente art. 4. In caso di incapienza del detto fondo i disavanzi di gestione dovranno essere coperti con l'utilizzo degli altri fondi di riserva. In caso di ulteriore incapienza dei fondi di riserva bisognerà ridurre il capitale sociale.

In caso di emissione di strumenti finanziari, quelli eventualmente offerti ai soci cooperatori non potranno avere una remunerazione superiore a quanto previsto dall'art. 2514 lett. b) c.c.

Art.39

In caso di scioglimento della Società, quanto residua dalla liquidazione del Fondo Rischi, sarà devoluto al Fondo di Garanzia Regionale, ai sensi dell'art.97 della L.R. n.32 del 23 dicembre 2000.

Art.40

In caso di scioglimento della società la somma che risulta disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovrà essere devoluta al fondo di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in mancanza, ai fondi di garanzia di cui ai commi 20,21,25 e 28 dell'art. 13 del D.L. 269/2003 convertito in Legge 24 novembre 2003 n. 326.

TITOLO VI

Disposizioni generali e transitorie

Art.41

Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

Art.42

Il presente statuto e le sue eventuali modifiche sono soggette all'approvazione da parte dell'Assessorato competente.